

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 29.7.2019

ARTICOLO 1

L'istituzione e le attribuzioni delle commissioni consiliari, previste dagli articoli 14 e 15 dello Statuto Comunale, nonché il loro funzionamento, sono disciplinate dal presente regolamento.

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, può istituire commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali determinandone, nell'atto di istituzione, i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria nell'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni devono compiersi e concludersi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, in particolare devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione e si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria di una relazione a cura del presidente della commissione
3. Le commissioni straordinarie, temporanee e speciali sono presiedute dal Sindaco o dall'assessore competente e devono iniziare i propri lavori entro 15 giorni dalla data della loro costituzione.
4. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento della Giunta Comunale.

ARTICOLO 3

1. Il Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto, istituisce le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - SERVIZI SOCIALI
 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
 - ECOLOGIA AMBIENTE E SICUREZZA
 - BILANCIO E POLITICA DELLE ENTRATE
 - SPORT E TEMPO LIBERO
 - POLITICHE GIOVANILI E ISTRUZIONE
2. Ogni commissione deve avere come riferimento il Sindaco, uno o più Assessori o un Consigliere delegato competente; tale riferimento deve essere esplicitato e nominativo all'atto della designazione della Commissione da parte della Giunta.
3. Le Commissioni sono composte da n. 7 membri scelti anche all'esterno del Consiglio Comunale aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e residenti preferibilmente nel Comune di Villa di Serio, di cui 4 del Gruppo di maggioranza e 3 dell'opposizione.

4. Ogni commissario non potrà far parte di più di due Commissioni; ad ogni Commissione potrà partecipare l'Assessore Comunale o il Consigliere delegato competente per materia con diritto di parola.
5. I Componenti di ogni singola Commissione saranno designati indicati per iscritto, dai gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale: il gruppo di maggioranza indicherà un numero di membri per ogni commissione pari a quelli stabiliti ai commi 3 e 4 del presente articolo, i restanti membri saranno designati indicati dagli altri gruppi consiliari proporzionalmente ai consiglieri comunali assegnati, garantendo almeno un commissario ad ogni gruppo presente in Consiglio Comunale.
6. Le Commissioni sono nominate dalla Giunta entro 20 giorni dalla esecutività della deliberazione di istituzione delle Commissioni stesse.
7. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi e istruttori in ordine a tutti gli atti generali e alle materie di competenza del Consiglio, così come previsto dall'art. 14, comma 3, dello Statuto.
8. Il Sindaco darà notizia alla cittadinanza della avvenuta costituzione delle Commissioni nonché dei relativi presidenti.

ARTICOLO 4

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 20 giorni dalla data di esecutività della delibera di nomina delle stesse. Per l'occasione è convocata e presieduta dall'assessore o dal Consigliere delegato competente per materia, senza diritto di voto.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede ad eleggere nel proprio seno il Presidente e il Segretario. Ogni commissario si esprime per un solo nome e viene eletto il commissario che ottiene più voti. Per garantire la riservatezza a votazioni che implicano una scelta nominativa di persona, la votazione avverrà in segreto.
3. Il Segretario della Commissione redige il verbale al termine della riunione stessa e porta a conoscenza del contenuto e/o degli eventuali quesiti l'assessore competente o il Consigliere delegato il quale, entro 8 giorni, dovrà rispondere al Presidente della Commissione o alla Commissione stessa nuovamente riunita. I Verbali saranno sottoscritti dai partecipanti alla seduta e inviati entro 10 giorni al Sindaco e ai Capigruppo Consiliari.
4. Il Presidente convoca la commissione con avvisi scritti, o inviati a mezzo mail, fatti pervenire ai componenti della Commissione almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; quando trattasi di convocazione urgente gli avvisi dovranno pervenire almeno 24 ore prima. Il Presidente deve, inoltre, convocare la Commissione su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti o su richiesta della Giunta o del Consiglio Comunale.
5. La convocazione delle Commissioni e l'ordine del giorno sono inviate per conoscenza al Sindaco e all'Assessore o Consigliere delegato competente in materia.

6. Per la validità della seduta è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assessore o Consigliere delegato escluso. Ciascun componente di Commissione si riterrà decaduto per dimissioni (da inviare per iscritto all'assessore competente o Consigliere delegato), per essere venute a mancare le condizioni di eleggibilità, o per assenza ingiustificata per tre riunioni. Il commissario decaduto sarà sostituito, su comunicazione indicazione scritta, dal gruppo di appartenenza. La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione o alla segreteria comunale.
7. In caso di assenza o impedimento a partecipare a una seduta da parte di un commissario, lo stesso, potrà essere sostituito da un consigliere comunale. Tale sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione stessa.
8. L'assenza di un commissario sarà ritenuta giustificata qualora pervenga al Presidente della Commissione la comunicazione scritta, entro 8 ore prima dell'orario fissato per la riunione. Tale comunicazione potrà essere prodotta anche a mezzo fax o posta elettronica.
9. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei commissari presenti.
10. La commissione ha diritto di chiedere, concordando con l'Assessore o il Consigliere delegato competente, la collaborazione degli uffici comunali, nonché di tecnici, esperti e consulenti.
11. Nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni le Commissioni hanno diritto di chiedere in visione, sempre tramite l'Assessore o il Consigliere delegato competente e nei limiti che la legge prevede per i consiglieri comunali, atti e documenti ufficiali.
12. Le commissioni possono altresì incontrarsi, sempre nell'ambito dell'espletamento dei propri compiti, con organizzazioni sociali, gruppi, organi collegiali e cittadini interessati al problema.
13. In caso di conflitti di competenze che insorgessero tra le Commissioni, o tra le Commissioni e la Giunta, oppure ancora tra le Commissioni e altri gruppi comunali, è competente a dirimere il Consiglio Comunale.